

ENTI NON PROFIT E ONLUS**[2511]****FORMAZIONE, IMPONIBILI
I VERSAMENTI DA NON SOCI**

■ Si costituisce una associazione, il cui scopo è quello di erogare corsi a professionisti. Questi corsi permettono anche il rilascio dei crediti formativi permanenti (a seguito, ad esempio, delle autorizzazioni concesse dal ministero dell'Economia e delle finanze). Le quote associative (ipotizziamo 100 euro) sono non imponibili fiscalmente? Chi vuole fruire dei corsi (se iscritto all'associazione) pagherà, ipotizziamo, 50 euro, e ne pagherà 250 se non è iscritto. Questi 50 euro, per l'associazione, sono imponibili? E i 250 euro per i non associati?

R.T. – ALESSANDRIA

L'attività formativa è considerata attività commerciale, anche se esente da Iva, quando ricorrono alcune caratteristiche specifiche della prestazione, e che, al di fuori di tale ipotesi, l'attività di formazione è soggetta a Iva proprio in quanto attività commerciale. Data questa premessa, in forza della quale l'associazione dovrà aprire la partita Iva, occorre considerare che, nel caso di specie, l'attività formativa rappresenta lo scopo statutariamente previsto dall'associazione. In relazione a ciò, dev'essere rilevato che, mentre le quote associative non rappresentano valori fiscalmente rilevanti, per quanto riguarda le quote corrisposte a fronte dell'attività formativa, svolta nei confronti di soci e non soci, occorre procedere con ulteriori considerazioni.

L'attività commerciale della formazione è svolta abitualmente e professionalmente; per tale motivo occorre verificare che i proventi dell'attività svolta verso i non soci non superino quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci.

Altrimenti l'associazione perde il requisito della non commercialità e viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti.

In tale contesto le somme versate dai soci non sono imponibili ai fini del reddito dell'associazione, in quanto corrispettivi specifici versati dai soci. Si tratta di compensi che i soci versano all'associazione per partecipare ad attività organizzate dalla stessa a loro favore. Al contrario, le somme versate dai non soci risultano del tutto imponibili.

[2512]**LA PARTITA IVA OBBLIGA
ALLA FATTURA ELETTRONICA**

■ Secondo gli ultimi chiarimenti ministeriali, le associazioni non profit in possesso del solo codice fiscale possono evitare di emettere fattura nei confronti di enti pubblici per contributi o sussidi ricevuti, "sfuggendo" in tal modo al meccanismo dello split payment (basterà la presentazione di una semplice nota di addebito). Ma nel caso di una associazione non profit in possesso di partita Iva, che si trovi in regime forfettario ex legge 398/1991, e che effettuerà operazioni commerciali nei confronti di enti pubblici (si pensi alle sponsorizzazioni), quale sarà il comportamento fiscale da seguire? Dovrà presentare normale fattura fiscale nei confronti dell'ente (elettronica) con assoggettamento allo split payment e conseguente perdita definitiva del 50% di abbattimento forfettario di Iva cui ha diritto? Esiste, eventualmente, un modo per recuperare tale somma?

Aristide Poidomani – MODICA

È stato confermato che, con l'arrivo dell'obbligo generalizzato della emissione della fattura elettronica nei confronti degli enti pubblici, gli enti non commerciali, privi di partita Iva, non sono obbligati all'emissione della fattura elettronica e, quindi, potranno continuare a emettere ricevute cartacee nei confronti della pubblica amministrazione.

Per i soggetti, ancorchè di natura associativa, che invece sono in possesso di partita Iva, si applicherà l'obbligo della fattura elettronica nel quadro del regime Iva in cui operano normalmente.

L'eventuale recupero del credito Iva che si dovesse determinare potrà avvenire tramite istanza di rimborso, nei termini ordinari.

A cura di **Romano Mosconi**